

ORDINANZA DI VIABILITA' N. 68 DEL 20-10-2025

OGGETTO: Revoca dell'Ordinanza N. 38 del 18/05/2023 S.P. 49/B di Basto per linterdizione al transito nel Comune di Valle Castellana.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente n. 36 del 04/12/2023 avente ad oggetto il conferimento di funzioni dirigenziali per l'Area 3 "Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica";

CONSIDERATO che la S.P. n. 49B di Basto è stata classificata Strada Provinciale ed è inserita nel demanio stradale di questa Provincia;

VISTA la propria precedente ordinanza N. 38 del 18/05/2023 con la quale, a causa di una frana di monte, era stata disposta con decorrenza immediata lungo la S.P. 49/B di Basto l'interdizione al transito per tutti i veicoli e per i pedoni;

PRESO ATTO che i lavori di "SOMMA URGENZA PER DANNI DOVUTI AL DISTACCO DI MASSI ROCCIOSI SULLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 49/B LOCALITA' BASTO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA CON RAFFORZAMENTO CORTICALE E RIMOZIONE DI BLOCCHI ROCCIOSI SU VIABILITA' PROVINCIALE DI TERAMO" previsti dal Comune di Valle Castellana sono stati regolarmente eseguiti, come dichiarato dai competenti uffici del Comune di Valle Castellana con nota Prot.4456 del 02-07-2025 pervenuta a questo ENTE in data 02-07-2025 Prot. 24042;

CONSIDERATO che da sopralluogo effettuato dal Responsabile del Nucleo 2 sulla SP 49B di Basto si riscontrava la rimozione delle cause che hanno portato alla precedente chiusura parziale della strada;

CONSIDERATO pertanto che sono venute meno le condizioni di pericolo che avevano reso necessaria l'adozione delle precedenti misure limitative alla circolazione;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

La REVOCA, con decorrenza immediata, della precedente ordinanza N. 38 del 18/05/2023 avente ad oggetto l'interdizione al transito sulla S.P. 49/B di Basto nel Comune di Valle Castellana.

DISPONE INOLTRE

- Il ripristino della normale circolazione stradale lungo il tratto interessato;
- L'immediata rimozione della segnaletica temporanea precedentemente installata;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia di Teramo;
- La trasmissione della presente al Sindaco di Valle Castellana, alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, nonché agli enti interessati per i provvedimenti di competenza.

AVVERTE E INFORMA

Chiunque viola la presente Ordinanza è punito ai termini dell'art.6 del D.Lgs. n.285 del 30/04/92;

I funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da chiunque abbia interesse presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

In relazione alla natura della segnaletica apposta Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992.

Teramo, li 20-10-2025

IL DIRIGENTE
Dirigente Francesco Ranieri